Avv. Emanuele Argento
Via Cesare Battisti, 31 - 65122 Pescara - Tel. 085.4429997
Email: info@avvocatoargento.it
Pec: avvemanueleargento@pec.giuffre.it

Sentenza n. 1901/2025 pubbl. il 06/02/2025
RG n. /2020
Repert. n. 1438/2025 del 07/02/2025
Sentenza n. cronol. 351/2025 del 06/02/2025

N.R.G. /2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE XVII CIVILE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:

dr. ssa Claudia PEDRELLI – Presidente

dr. ssa Daniela Cavaliere – Giudice rel.

dr.ssa Laura Centofanti – Giudice

SENTENZA

nel procedimento civile di I grado iscritto al n. /2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza del 4.04.2024,

tra

., (CF.),

rappresentato e difeso dagli Avv. Emanuele Argento e l'Avv. Emanuele Liddo del foro di Pescara ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via :, n. presso e nello studio dell'Avv. , in virtù di mandato in atti;

Attore

contro

Per la S.p.A., con sede legale in , n. e sede secondaria in , Via n. , (C.F. :), rappresentata da S.p.A., con sede in , via n. , (C.F.), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*,

rappresentata e difesa dall'avv. del foro di ;

Parte convenuta

Conclusioni:

Firmato Da: CAVALIERE DANIELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 14c15d7033cc3437 - Firmato Da: PEDRELLI CLAUDIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 548

Scanned with CamScanner

Per l'attore:*"Piaccia al Tribunale Collegiale Specializzato, contrariis rejectis, 1)= Riconoscere e dichiarare che il "Documento unico formato da 3 pagine" consistente nella "fideiussione "omnibus"" del 24.07.2008 di che al "doc. 3" di parte attrice è "affetto da "nullità" ex art. 1418 c.c. per essere "contrario a norme imperative" di che all'"articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/90" giusta quanto deciso dalla "Banca d'Italia" nell'allora qualità di Autorità Garante della Concorrenza nella materia "bancaria" con il "Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005",da oversi per qui come integralmente trascritto ovvero essere, 2)= In via subordinata, "annullabile" per effetto di "dolo" ex art. 14389 c.c. e, 3)= In ogni caso, condannare la Convenuta a risarcire al Concludente, anche in via equitativa, i danni tutti subiti in conseguenza della violazione da parte della Convenuta di tali norme e, comunque, per la "violazione del dovere di comportarsi secondo correttezza e buona fede"; 4)= Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi in favore dei sottoscritti Procuratori antistatari".*

per Parte convenuta: *"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento dei suesposti motivi e rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, istanza e produzione, In via preliminare: 1) dichiarare la litispendenza nei termini e per i motivi di sopra indicati e per l'effetto disporre la cancellazione della presente causa dal ruolo; In ogni caso nel merito:2) rigettare tutte le domande attrici, siccome inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto; In ordine alle spese di lite: 3) In ogni caso condannare l'attore alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge.*

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 22 luglio 2022il sig. premetteva di aver promosso un giudizio con atto di citazione notificato in data 4 luglio 2019 dinanzi al Tribunale di L'Aquila (Sezione Specializzata in materia di imprese) con cui, sempre muovendo dalla pretesa violazione della L. 287/90, ha richiesto di accertare la nullità ovvero in via subordinata la annullabilità, per effetto di dolo, della garanzia prestata e di condannare la Banca al risarcimento in suo favore dei non meglio precisati "*danni subiti*". Nel predetto giudizio (R.G. /19) si era costituita la S.p.A. per chiedere il rigetto delle domande contenute nell'atto di citazione, impugnando e contestando tutte le avverse argomentazioni, produzioni e richieste, poiché inammissibili ed infondate. All'udienza del 12 dicembre 2019, il Giudice aveva invitato le parti a precisare le conclusioni per poi emettere in pari data ordinanza con cui ha dichiarato, ai sensi dell'art. 4, comma 1 ter, D. Lgs 168/03, "*la propria incompetenza in favore del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione*

Firmato Da: CAVALIERE DANIELA Emesso Da: NAMIRIAL CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 14c1
Firmato Da: PEDRELLI CLAUDIA Emesso Da: NAMIRIAL CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 548
5d7033cc3437 - Firmato Da: PEDRELLI CLAUDIA Emesso Da: NAMIRIAL CA

Specializzata in materia d'impresa.". Riproponeva le stesse doglianze e concludeva come in epigrafe.

L' S.p.A. si è costituita e ha chiesto il rigetto delle domande contenute nell'atto di citazione, impugnando e contestando tutte le avverse argomentazioni, produzioni e richieste, poiché inammissibili ed infondate.

All'udienza del 4.04.2024, svoltasi in modalità cartolare, il giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti attrice i termini ex art. 190 c.p.c..

Con ordinanza dell'4.07.2024 veniva rimessa sul ruolo avendo il Giudice, ai sensi dell'art. 101, secondo comma, c.p.c., sollevato d'ufficio la questione della nullità parziale della fideiussione richiamando la sentenza della Suprema Corte secondo la quale i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del T.F.U.E., sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata (v. Cass., sez. un., 30.12.2021, n. 41994/2021).

Con ordinanza del 12.07.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo, in quanto il Collegio, richiamando la sentenza della Suprema Corte secondo la quale i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del T.F.U.E., sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata (v. Cass., sez. un., 30.12.2021, n. 41994/2021), aveva ritenuto la necessità di provocare il contraddittorio sulla questione della nullità parziale del contratto ai sensi dell'art. 101, secondo comma, c.p.c..

All'udienza del 23.10.2024 l'attore precisava le conclusioni chiedendo di :"Riconoscere e dichiarare che il "*Documento unico formato da 3 pagine*" consistente nella "fideiussione "omnibus"" del 24.07.2008 di che al "*doc. 3*" di parte attrice è "*affetto da "nullità parziale"* ex art. 1419 c.c. giusta quanto deciso da "*Cass., sez. un., 30.12.2021, n. 41994/2021*" e dalla "*Banca d'Italia*" nell'allora qualità di Autorità Garante della Concorrenza nella materia "*bancaria*" con il "*Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005*",da aversi per qui come integralmente trascritto; 2)= Condannare, in ogni caso, la Convenuta a risarcire al

Firmato Da: CAVALIERE DANIELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 14c15d7033cc3437 - Firmato Da: PEDRELLI CLAUDIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 549[illegible] - PER MODELLO ATE

Concludente, anche in via equitativa,i danni tutti subiti in conseguenza della violazione da parte della Convenuta di tali norme e, comunque, per la "*violazione del dovere di comportarsi secondo correttezza e buona fede*";3)= Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi in favore dei sottoscritti Procuratori antistatari".

A tale udienza, svoltasi con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione davanti al Collegio concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..

•••••

Rileva il Collegio la propria competenza per territorio e per materia.

Invero, ai sensi dell'art. 33, co. II, L. n. 287/1990, "Le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni".

Ai sensi dell'art. 4, co. 1-*ter*, D.Lgs. n. 163/2003, così come inserito dall'art. 18, co. I, per le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) D.Lgs. n. 168/2003, anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-*bis*, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti:

a) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano, Bologna, Genova, Torino, Trieste, Venezia, Trento e Bolzano (sezione distaccata);

b) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma, Cagliari e Sassari (sezione distaccata);

c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria.

Firmato Da: CAVALIERE DANIELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 14c15d7033cc3437 - Firmato Da: PEDRELLI CLAUDIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 54837a2

Scanned with CamScanner

Viene, quindi, in rilievo la competenza della sezione specializzata in materia di impresa istituita presso il Tribunale di Roma, essendo stato stipulato il contratto nel distretto della Corte di appello dell'Aquila.

Va premesso che in data 13 dicembre 2016 il Tribunale di Pescara ha emesso il decreto ingiuntivo n. /2016 (R.G. /2016), provvisoriamente esecutivo, con cui è stato ingiunto alla e al suo garante il pagamento immediato e senza dilazione a favore S.p.A della complessiva somma di Euro 440.245,79, oltre interessi e spese legali ivi liquidate, in forza del saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 5518 intestato alla debitrice principale Srl, debitrice in favore della quale il sig. aveva prestato garanzia fino all'importo di Euro 500.000,00. Avverso il predetto decreto ingiuntivo la Srl e hanno proposto opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Pescara (R.G. n. /17) in cui il sig. , tra le varie doglianze, ha altresì contestato la nullità della garanzia prestata per asserita violazione della L. n. 287/90, giudizio definito con sentenza impugnata davanti alla Corte di Appello.

La questione della nullità della fideiussione che viene riproposta in questo giudizio riassunto a e della dichiarazione di incompetenza del Tribunale dell'Aquila, è stata, quindi, già decisa con sentenza n. /2022 del 23.03.2022 che ha definito il giudizio promosso davanti al Tribunale di Pescara, attualmente impugnata davanti alla Corte di Appello.

La controvertibilità, in questa sede, della nullità della fideiussione *omnibus* prestata in data 24.07.2008 da non è preclusa dalla pendenza del giudizio avanti alla Corte di Appello dell'Aquila avverso la sentenza n. /2022, pubblicata 22/03/202 e notificata lo 07/04/2022 nella causa n. /2017, con la quale il Giudice Monocratico del Tribunale di Pescara, "definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. /2017 R.G., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo n. /2016 del 14/12/2016 che dichiara definitivamente esecutivo e condannato la s.r.l. e , in solido tra loro, alla rifusione in favore della Banca s.p.a. delle spese del presente giudizio.

Giova premettere che non viene in rilievo il principio di diritto, condiviso dall'adito collegio, secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (cfr. Cass. civ. n. 22465 del 24/09/2018), poiché, in mancanza di prova che

Firmato Da: CAVALIERE DANIELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 14c15d7033cc3437 - Firmato Da: PEDRELLI CLAUDIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 54

Scanned with CamScanner

la sentenza del Tribunale di Pescara sia passata in giudicato, la questione della nullità – totale o parziale – della fideiussione *de qua* non è assorbita dal dedotto e deducibile sotteso al giudicato.

Non può applicarsi l'art. 39, co. II c.p.c., venendo in rilievo la pendenza di due cause in gradi di giudizio diversi, rispetto alle quali il Tribunale di Roma – sezione specializzata in materia di impresa è funzionalmente competente sulle domande afferenti alla violazione della disciplina in materia antitrust di cui all'art. 2 L. n. 287/1990, mentre la Corte di Appello dell'Aquila è funzionalmente competente a conoscere l'appello avverso l'opposizione al decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. /2016, sicché non potrebbe operare il meccanismo di attrazione di una causa rispetto all'altra, dovendo, invece, operare il meccanismo della sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio di appello fino all'esito della presente controversia, che riveste natura pregiudiziale rispetto a quello pendente avanti alla Corte d'Appello dell'Aquila.

Invero, ove pendano in gradi diversi due cause in rapporto di continenza, perché aventi ad oggetto domande, interdipendenti o contrapposte, relative ad un unico rapporto negoziale, non è possibile rimettere, ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., la causa successivamente proposta dinanzi al giudice preventivamente adito, ma l'esigenza di coordinamento, sottesa alla disciplina della continenza, va assicurata sospendendo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il processo che avrebbe dovuto subire l'attrazione dell'altro, in attesa della sua definizione con sentenza passata in giudicato. (cfr. Cass. civ. n. 5340 del 18/02/2022: la S.C. ha ritenuto corretta la sospensione, ex art. 295 c.p.c., del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del medesimo credito, oggetto di altra causa, già pendente in un diverso grado e dinanzi ad un diverso ufficio giudiziario, legata da nesso di continenza).

Nel merito, l'attore ha dedotto la nullità della fideiussione rilasciata in data 24.07.2008 in favore della Banca, allegando che il testo di essa, fosse riproduttivo dello schema contrattuale predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana, nei confronti del quale la Banca d'Italia aveva avviato un'istruttoria conclusasi con l'emissione del provvedimento n. 55 del 2005: con esso la Banca d'Italia, nella sua qualità, all'epoca, di Autorità Garante della concorrenza tra gli Istituti di credito, si era pronunciata nel senso che le clausole contenute agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contenessero disposizioni che, nella misura in cui fossero state applicate in modo uniforme, fossero in contrasto con l'art. 2 comma 2 lett. a) della L. 287/90. Si ha riguardo, quindi, nel dettaglio, alle clausole di cui: all'art. 2, nella quale si legge "*Annullamento, efficacia e revoca dei pagamenti. Il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo*"; all'art. 6, che recita "*Responsabilità del fideiussore. I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di*

Firmato Da: CAVALIERE DANIELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 14c15d7033cc3437 - Firmato Da: PEDRELLI CLAUDIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 548

Scanned with CamScanner

ogni suo credito verso il debitore, senza che essa si tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957, che si intende derogato"; all'art. 8, che prevede "*Invalidità dell'obbligazione garantita. Nelle ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate*".

L'Autorità di vigilanza, in particolare, premettendo che l'art. 2 comma 1 della L. 287/90 considerasse intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese, nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie e regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari, si è espressa nel senso che le condizioni generali di contratto comunicatele dall'Abi il 7 marzo 2003 relativamente alle fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrassero nell'ambito di applicazione dell'art. 2 comma 1 della L. 287/90. Ha poi argomentato, richiamando il disposto dell'art. 2 secondo comma della L. 287/90 - che vieta le intese tra imprese che abbiamo per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante – e affermando che le determinazioni di un'associazione tra imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, potessero contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti. Ha rilevato che, nel caso di specie, la restrizione della concorrenza derivante dall'intesa risultasse significativa, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI. Ha precisato che la standardizzazione contrattuale non determinasse necessariamente effetti anti-concorrenziali e che risultasse al contrario compatibile con le regole di concorrenza, a condizione che gli schemi uniformi non ostacolassero la diffusione di prodotti diversificati e, fissando condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto, non impedissero un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti. In tale prospettiva, mentre ha ritenuto non ingiustificata la presenza nello schema ABI della clausola avente ad oggetto la previsione del pagamento da parte del garante "a prima richiesta", in quanto strettamente funzionale a garantire l'accesso al credito bancario, si è invece espressa nel senso che, in relazione alle tre clausole sopra menzionate, non fosse stata dimostrata l'esistenza di un legame di funzionalità altrettanto stretto e che esse, invece, avessero lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.

A seguito dell'emissione del provvedimento da parte della Banca d'Italia si è posta, in giurisprudenza, la questione degli effetti che dovessero conseguire all'eventuale accertamento della presenza nei contratti di fideiussione redatti in conformità allo schema Abi sottoposto al vaglio

Firmato Da: CAVALIERE DANIELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 14c15d7033cc3437 - Firmato Da: PEDRELLI CLAUDIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5403f7a2

Scanned with CamScanner

dell'Autorità di vigilanza, e, a fronte della formazione di orientamenti interpretativi non univoci, su di essa si è pronunciata di recente la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza Sez. U, del 30 dicembre 2021, n. 41994.

La Corte di legittimità, ripercorse in motivazione le valutazioni compiute dalla Banca d'Italia in ordine all'illiceità dell'intesa che avrebbe determinato l'inserimento seriale delle tre clausole nei contratti di fideiussione omnibus proposti dagli Istituti di credito sul mercato ed anche le diverse soluzioni interpretative avanzate dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine gli effetti che dovessero discendere da tale pronuncia dell'Autorità di vigilanza, si è espressa nel senso che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità, in relazione alle clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, dovessero dichiararsi parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducessero quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che fosse desumibile dal contratto, o fosse altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti. Sul punto, la Corte ha ampiamente motivato, affermando, in sintesi, che la previsione normativa della nullità delle intese anticoncorrenziali "ad ogni effetto" implicasse l'accertamento dell'invalidità anche dei contratti che realizzassero l'intesa vietata; che la violazione della normativa nazionale ed eurounitaria antitrust dovesse riscontrarsi in ogni caso in cui tra intesa "a monte" e contratto "a valle" fosse rilevabile un nesso che facesse apparire la connessione tra i due atti "funzionale" a produrre un effetto anticoncorrenziale; che la funzionalità in parola si riscontrasse con evidenza quando il contratto "a valle" (nella specie la fideiussione) fosse interamente o parzialmente riproduttivo dell' "intesa" a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale fosse di per se stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproducesse - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa. Ha quindi precisato che non fosse certo la deroga isolata - nei singoli contratti tra una banca ed un cliente - all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939, 1941 e 1957 cod. civ., a poter determinare problemi di sorta in termini di effetto anticoncorrenziale e che, invece, fosse il predetto "nesso funzionale" tra l'intesa "a monte" ed il contratto "a valle", emergente dal contenuto di tale ultimo atto, che - in violazione dell'art. 1322 cod. civ. - riproducesse quello del primo dichiarato nullo dall'Autorità di vigilanza, a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento; che, in siffatta ipotesi, quindi, la nullità dell'atto "a monte" fosse veicolata nell'atto "a valle" per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto. Una volta esclusa l'idoneità della sola tutela risarcitoria disgiunta dalla tutela reale a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, la Corte ha poi affermato che

Firmato Da: CAVALIERE DANIELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 14c15d7033cc3437 - Firmato Da: PEDRELLI CLAUDIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 548

dovesse ritenersi che la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consentisse di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda - segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite - fosse la nullità parziale, limitata - appunto - a tali clausole. La Corte ha, del resto, sottolineato che la pronuncia della nullità parziale fosse idonea a salvaguardare il principio generale di "conservazione" del negozio, sancito dall'art. 1419 c.c., secondo il quale la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non abbia un'esistenza autonoma, né persegua un risultato distinto, ma sia in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass. sent. 5/02/2016, n. 2314). Ha poi osservato, in via generale, come tale ultima evenienza fosse di ben difficile riscontro nel caso in esame, avuto riguardo alla posizione del garante, avendo la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto, sicché la loro eliminazione non potesse che alleggerirne la posizione.

Poiché l'attore ha chiesto che il Collegio si pronunci sulla questione della nullità parziale, il Collegio ritiene che possa dichiararsi la nullità parziale del contratto con riferimento alle clausole sopra individuate, avendo sollevato la questione d'ufficio ex art. 101, secondo comma, c.p.c..

Trattandosi di invalidità parziale, che non intacca la validità e l'efficacia delle altre clausole delle fideiussioni, non si verifica la liberazione dell'attrice dalla fideiussione prestata, non essendo stata tempestivamente eccepita alcuna causa di estinzione delle garanzie.

La domanda risarcitoria, infine, va rigettata, giacché l'attore non ha dedotto e tantomeno provato alcun danno che sia imputabile alla condotta della Banca comparente.

La sopravvenienza della sentenza del 30.1.2021 n.41994 delle sezioni unite della Suprema Corte, con consolidamento sulla nullità parziale e non totale dei contratti a valle delle intese anticoncorrenziali, rispetto all'introduzione del presente giudizio e l'esito del giudizio giustificano la compensazione tra le parti di un quarto delle spese processuali e pone i restanti tre quarti a carico della parte prevalentemente soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, Sezione Specializzata per le Imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, sull'opposizione

Firmato Da: CAVALIERE DANIELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 14c1
Firmato Da: PEDRELLI CLAUDIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 548377a2
Scanned with CamScanner

proposta con atto di citazione notificato in data 22.07.2020 da avverso l'

s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, *contrarlis reiectis*:

-accoglie parzialmente l'opposizione e così provvede:

-accerta e dichiara la nullità parziale della fideiussione prestata in data 24.07.2008 limitatamente alle clausole dei punti 2, 6 e 8 a beneficio della s.r.l. a favore della s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;

- rigetta ogni altra domanda;

-condanna parte convenuta al rimborso in favore dell'attore di due terzi delle spese di lite che per tale ammontare liquida in euro ,00, oltre spese generali e tributi di legge;

- dichiara compensate, tra le parti, il restante quarto delle spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2025

Il Giudice estensore

dott.ssa Daniela Cavaliere

Il Presidente

dott.ssa Claudia Pedrelli

Firmato Da: CAVALIERE DANIELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 14c15d70
Firmato Da: PEDRELLI CLAUDIA Emesso Da: NAMIRIAL
33cc3437 - Firmato Da: PEDRELLI CLAUDIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 54837a2

Scanned with CamScanner